

## NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

### Descrizione

Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. Ai sensi dell'art. 84 D.Lgs 285/92 è ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

- a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
- b) i veicoli, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, i caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è disciplinato dal D.P.R. 481/01 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente". L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a DIA (oggi DUAAP), da presentarsi al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa.

### Requisiti strutturali

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di **agibilità con destinazione d'uso** compatibile con l'attività stessa.

L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni** (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

Ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151](#), l'attività non è soggetta a rischio incendio in caso di superficie complessiva coperta **superiore a 300 m<sup>2</sup>**. In caso contrario è necessario invece essere in possesso di documentazione relativa al rischio incendio rilasciata dai Vigili del Fuoco.

### Requisiti soggettivi:

Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia e dell'articolo 11 del **Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 s.m.i. "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"**

## **Cosa fare**

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive), corredata da eventuali allegati, per via telematica attraverso il portale [www.sardegناسuap.it](http://www.sardegناسuap.it) al Suap del Comune di Lodè. La presentazione della modulistica corredata della ricevuta rilasciata dal SUAP consente di iniziare l'attività.

## **Nota**

Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

## **Allegati:**

- Allegato B-13
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell'iniziativa da realizzare
- D3 sempre
- E16 o A11 a seconda della destinazione delle acque di scarico
- attestazione versamento dei diritti di istruttoria come da [TABELLA COSTI SUAP.doc](#)
- copia del documento d'identità in corso di validità di tutti i firmatari della SCIA e delle altre dichiarazioni ad essa allegata;
- documentazione attestante la disponibilità giuridica della sede operativa;
- Planimetria degli spazi adibiti all'attività e della rimessa;
- In caso di Variazione Societaria: copia dell'atto notarile o verbale di assemblea dei soci;
- in caso la SCIA sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività commerciale, serve la procura (ai sensi dell'art. 1392 cc) per l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della SCIA;

*N.B: Per particolari caratteristiche dell'iniziativa da realizzare, gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori allegati*

## **Per ulteriori informazioni:**

**Comune di Lodè - SUAP** – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino  
 Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)  
 Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  
 Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627  
 Indirizzo e-mail : [agosanna@tiscali.it](mailto:agosanna@tiscali.it)  
 Posta elettronica certificata: [suap@pec.comune.lode.nu.it](mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it)

